La conservazione di un residuo attivo richiede una verifica globale

Scritto da Interdata Cuzzola | 18/11/2026

L’esistenza di un titolo giuridico originario non è sufficiente, da solo, a giustificare indefinitamente la conservazione di un residuo attivo, risultando imprescindibile verificare annualmente l’attualità del credito, la sua esigibilità, l’assenza di prescrizione e la concreta possibilità di riscossione: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Piemonte, nella delib. n. 180/2026/PRSP, depositata il 6 novembre 2026.

Nell’occasione i giudici contabili hanno anche chiarito che:

- per i crediti verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali, deve essere verificato l’esito della procedura e la collocazione del credito;
- per i residui attivi verso altre amministrazioni comunali, la natura pubblica del debitore non esimerà l’ente dalla verifica della scadenza del credito;
- per le somme giacenti sui conti correnti postali, occorre procedere al tempestivo riversamento sul conto di tesoreria nonché alla regolarizzazione delle reversali e alla riconciliazione tra le risultanze postali, quelle del tesoriere e le scritture contabili;
- per i crediti riferiti a contributi pubblici, l’Ente conserva la posta soltanto quando risultino perfezionati il titolo giuridico, l’obbligazione dell’amministrazione erogante e le condizioni di esigibilità.

La Corte ha raccomandato, pertanto, all’organo di revisione di vigilare sulla ricognizione analitica dei residui attivi e sulla coerenza tra la loro conservazione, l’accantonamento al FCDE e la parte disponibile del risultato di amministrazione.